



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4499

SEDUTA DEL 03/06/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali

Paolo Mora

Mario Giovanni Melazzini

I Dirigenti

Rosa Castriotta

Nicoletta Cornaggia

Danilo Cereda



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale che all'art. 21 disciplina l'organizzazione dei servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali;
 - il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che:
 - all'art. 13 comma 1 disciplina l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - all'art. 15 comma 1 lett. n) e o) individua tra le misure generali di tutela la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti;
 - art. 37 comma 2 disciplina *“La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*
Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
 - a) *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
 - b) *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.*
 - b-bis) *il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;*
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 Titolo VI “Norme in materia di prevenzione e promozione della salute” che all'art.57 definisce le competenze delle ATS in materia di prevenzione e controllo, tra cui la prevenzione e la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e relativa programmazione dell'attività;
- l'Intesa del 6 agosto 2020, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 – 2025, che approva il PNP 2020 – 2025;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'Intesa del 5 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il posticipo delle fasi di pianificazione e adozione dei Piani regionali della Prevenzione di cui al PNP 2020 – 2025;

VISTE:

- la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" e s.m.i.;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" e s.m.i.;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro";

RICHIAMATA:

- la DGR 5389 del 18/10/2021 "Approvazione della proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese stato-regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)" con la quale si approva la proposta di piano regionale di prevenzione 2021-2025;
- la DCR 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022-2025 che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 "Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali" azioni volte a perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di prevenzione, promozione, assistenza e controllo in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche, dal contesto socio-occupazionale e dall'analisi territoriale;

RICHIAMATA la DGR 6869 del 02/08/2022 "Piano Regionale 2022-2025 per la Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", con la quale si è provveduto a:

- valutare positivamente la proposta di Piano regionale in quanto pienamente rispondente alle finalità, agli obiettivi, alle strategie e alle indicazioni di governo regionale;
- affidare alla Direzione Generale Welfare il coordinamento, il monitoraggio e la verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 17 aprile 2025, ha sancito l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 59 del 17 aprile (G.U. Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025) avente ad oggetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

“Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008”, di seguito Accordo;

CONSIDERATO che l'Accordo dispone che *“resta ferma la facoltà per le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma”*;

VISTO il punto 1 parte I e PARTE VI dell'Accordo dispongono che *“con atto successivo, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato Regione, potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori. ...”* e che *“con l'atto di cui al punto 1 parte I ... saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”*;

VISTA la deliberazione n. XII/421 del 25 luglio 2024 “Ordine del Giorno concernente i percorsi formativi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;

CONSIDERATO CHE il richiamato Ordine del Giorno impegna la Giunta regionale:

- ad avviare l'interlocuzione tra i tecnici delle due direzioni generali coinvolte (DG Welfare e DG IFL) volte a progettare, creare e rilasciare una piattaforma digitale ad hoc che permetta di tracciare e monitorare, con un supporto informatico, i percorsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro erogati da tutti gli enti/soggetti titolati - e non solo gli accreditati alla formazione - in modo da consentirne l'attività di controlli ex-ante, in itinere ed ex post;
- a rivedere, per gli enti accreditati, i requisiti di accesso all'accreditamento dei soggetti formatori che intendono erogare corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, creando un'apposita sezione dell'albo dedicata ai soggetti accreditati che erogano tali percorsi; limitando al contempo la formazione FAD/e-learning valorizzando il più possibile la formazione pratica in presenza in quanto si ritiene che questo sia un approccio didattico più coerente per questa tipologia di percorsi. Infine, innalzare il titolo di studio d'accesso, in possesso dei docenti, che erogano la formazione;
- a consultare la commissione consiliare competente nella definizione dei parametri attuativi dei due punti precedentemente espressi.”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATA altresì la Comunicazione in Giunta dell'Assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro Simona Tironi in data 18 novembre 2024 con la quale l'Assessore ribadisce che:

- Prevenire gli infortuni sul posto di lavoro e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti, a partire dal miglioramento della qualità della formazione dei lavoratori, è uno degli obiettivi primari di Regione Lombardia;
- La complessa materia ha portato a fare delle riflessioni e ad affrontare le questioni in un Tavolo istituzionale con i rappresentanti delle Parti sociali e i rappresentanti delle due Direzioni Generali coinvolte: Welfare e Istruzione Formazione e Lavoro;
- In questo contesto si è giunti a condividere l'obiettivo di mappare i corsi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogati in Lombardia, istituendo un elenco di tutti i soggetti formatori (al momento solo gli enti accreditati operano attraverso una piattaforma regionale se partecipano alle politiche regionali);
- L'implementazione del registro avverrà attraverso la creazione di una piattaforma dedicata in cui tutti i soggetti erogatori di formazione in Lombardia dovranno registrarsi, caricando i corsi realizzati e tracciando il rilascio degli attestati finali;
- è necessario prevedere l'emanazione di una legge regionale ad hoc che disponga anche sanzioni amministrative in caso di irregolarità;

PRESO ATTO della proposta illustrata dalle segreterie regionali CGIL CISL e UIL nell'ambito del convegno *"Sicurezza sul lavoro: la formazione fa la differenza. Le richieste di CGIL, CISL e UIL Lombardia"* che si è svolta a Milano l'8 maggio 2024 e che ha focalizzato l'attenzione sulla formazione quale elemento fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI gli incontri successivi che si sono svolti tra le DDGG Welfare e IFL con le segreterie regionali CGIL CISL e UIL e che hanno consentito di elaborare un protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che riprende i temi indicati dai richiamati Ordine del Giorno e Comunicazione dell'Assessore Tironi in Giunta;

DATO ATTO del successivo coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli esiti del confronto avuto in sede di Sottocommissione lavoro e di Comitato Regionale di Coordinamento ex-art. 7 DLgs 81/2008 con tutti i soggetti e le rappresentanze interessate;

RITENUTO di dover assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto necessarie a promuovere un sistema di prevenzione e tutela di quanti operano nei luoghi di lavoro, ovvero a contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RITENUTO di dover favorire la tracciabilità e la portabilità della formazione ricevuta dal discente e attestata da parte degli enti accreditati e legittimati, anche al fine di una valorizzazione della stessa in nuovi ambiti lavorativi, evitando la formazione ridondante teorica generica e ripetitiva, a vantaggio di una formazione specifica e mirata al nuovo contesto aziendale;

CONSIDERATA la necessità di procedere con un approccio di sistema e di collaborazione che coinvolga tutti gli operatori pubblici e privati, le rappresentanze datoriali e quelle dei lavoratori, gli enti e le istituzioni, a cui è aperta la condivisione degli impegni di cui al presente documento;

VISTO il documento "*protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" predisposto dalle competenti Direzioni Generali Welfare e Istruzione, Formazione e Lavoro, condiviso con le segreterie regionali CGIL CISL e UIL e con le associazioni di rappresentanza delle imprese che definisce gli obiettivi e gli impegni del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza delle imprese, allegato A parte integrante del presente atto;

VAGLIATI E ASSUNTI come propri le finalità e i contenuti della suddetta proposta di protocollo;

RICHIAMATI la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare lo schema di "*protocollo d'intesa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" di cui all'allegato A della presente, quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento che sarà sottoscritto dai rappresentanti di Regione Lombardia e delle Parti Sociali e Datoriali interessate;
2. di stabilire che per l'attuazione del Protocollo di cui al punto 1 Regione Lombardia, le Parti Sociali e Datoriali, si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale nel rispetto delle proprie specifiche competenze;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

3. di disporre la pubblicazione della presente delibera e del relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Regione Lombardia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico di Regione Lombardia,

IL SEGRETARIO
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Premessa

Preso atto della proposta illustrata dalle segreterie regionali CGIL CISL e UIL nell'ambito del convegno *"Sicurezza sul lavoro: la formazione fa la differenza. Le richieste di CGIL, CISL e UIL Lombardia"* che si è svolta a Milano l'8 maggio 2024 e che ha focalizzato l'attenzione sulla formazione quale elemento fondamentale per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visti gli incontri successivi che si sono svolti tra le DDGG Welfare e IFL con le segreterie regionali CGIL CISL e UIL in data 23 luglio e 21 ottobre u.s. e che hanno consentito di presentare e discutere la suddetta proposta;

Dato atto del coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli esiti del confronto avuto in sede di Sottocommissione lavoro e di Comitato Regionale di Coordinamento ex-art. 7 DLgs 81/2008 con tutti i soggetti e le rappresentanze interessate;

Condiviso l'obiettivo di assicurare una sempre maggiore qualità ed efficacia della formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto necessarie a promuovere un sistema di prevenzione e tutela di quanti operano nei luoghi di lavoro, ovvero a contrastare infortuni sul lavoro e malattie professionali;

Condiviso l'obiettivo che la formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro debba essere erogata e attestata avendo come riferimento il rischio di mansione valutato nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e in base a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni vigente;

Condiviso l'obiettivo di favorire la tracciabilità e la portabilità della formazione ricevuta dal discente e attestata da parte degli enti accreditati e legittimati, anche al fine di una valorizzazione della stessa in nuovi ambiti lavorativi, evitando la formazione ridondante teorica generica e ripetitiva, a vantaggio di una formazione specifica e mirata al nuovo contesto aziendale;

Considerati i rispettivi ruoli e la necessità di procedere con un approccio di sistema e di collaborazione che coinvolga tutti gli operatori pubblici e privati, le rappresentanze datoriali e quelle dei lavoratori, gli enti e le istituzioni, a cui è aperta la condivisione degli impegni di cui al presente documento;

Al fine di assicurare la tracciabilità delle attività di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dei soggetti che in Lombardia erogano i corsi di formazione al fine, tra l'altro, di consentire un più efficace controllo in itinere ed ex post sulle attività formative e sulla veridicità degli attestati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. le premesse sono parte integrante dell'intesa;
2. di istituire, con legge regionale, l'elenco dei soggetti che erogano in Lombardia corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del DLgs 81/08 ed il repository della formazione svolta, coerentemente con l'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome n. 59 del 17 aprile 2025;
3. l'istituzione dell'elenco avverrà attraverso la creazione di una piattaforma informatica regionale in cui dovranno registrarsi tutti i soggetti che intendono svolgere corsi di formazione su tali temi e registrare, anche attraverso modalità di inserimento automatizzate, i dati relativi ai corsi di formazione erogati in Lombardia e dei discenti;

Nell'ambito della progettazione della piattaforma, ferma restando la Valutazione di Impatto sul trattamento dati (DPIA), si provvederà a definire il tracciato delle informazioni esigibili ed attinenti a:

- Identificazione di tutti i soggetti erogatori dei corsi di formazione;
- Tipologia, durata, modalità, programma dei corsi erogati;
- Comunicazione di avvio delle attività formative da parte di tutti i soggetti erogatori, in cui si dichiara che la formazione da erogare è coerente con la normativa vigente, ivi compreso l'Accordo in Conferenza Stato Regione n. 59 del 17 aprile 2025 ove applicabile;
- La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro ai sensi dell'art. 37 c.12 DLgs 81/08.

Fermi restando gli obblighi di legge, attraverso la piattaforma informatica sarà possibile rilasciare al singolo discente l'attestato finale della formazione erogata.

La piattaforma ed il repository, il cui accesso sarà garantito a chi ne ha titolo ai sensi di legge, sono funzionali a garantire efficienza alla programmazione dell'attività di controllo e agli accertamenti ispettivi da parte degli organi di vigilanza (ATS e INL) anche durante l'erogazione della formazione.

4. in una logica di trasparenza, verificabilità e qualità della formazione erogata ai discenti, di proporre al Consiglio regionale un progetto di legge che sostanzi i vincoli di popolamento della piattaforma, a garanzia degli obblighi individuati in capo ai soggetti formatori che operano in Lombardia.

Il progetto di legge regionale dovrà prevedere un repository (archivio) specifico dedicato esclusivamente alla formazione in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del DLgs 81/08 nonché sanzioni amministrative in caso di inadempimenti definiti dalla legge regionale, proporzionate al ruolo della disposizione e alla responsabilità del soggetto obbligato, previa verifica della competenza normativa su tali temi. I proventi delle sanzioni impartite dagli organi di vigilanza dovranno essere impiegati per iniziative di formazione aggiuntiva non obbligatoria, concordata con le Parti sociali nell'ambito del Comitato Regionale di Coordinamento previsto dall'art 7 del DLgs 81/08.

5. di prevedere che il Comitato Regionale di Coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro - coordinato dalla DG Welfare e di cui la DG Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia è componente – in un contesto di condivisione e confronto con le parti sociali e con le altre Istituzioni, monitori lo stato di avanzamento delle attività per la realizzazione della piattaforma informatica e del relativo repository, nonché per la presentazione del progetto di legge e la previsione di sanzioni amministrative fatto salvo il rispetto degli Accordi Stato Regione e la normativa vigente.
6. di prevedere che Regione Lombardia, produca periodicamente un report delle comunicazioni di cui al suddetto punto 2 e dei controlli effettuati.

Dette attività dovranno attuarsi nel minor tempo possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2026, con l'istituzione di uno specifico Tavolo Tecnico, a composizione congiunta tra le Parti interessate, ivi inclusi i sottoscrittori del presente protocollo, che provvederà innanzitutto alla stesura di un crono programma attuativo e lavorerà alla definizione della piattaforma e al monitoraggio della materia in maniera continuativa anche dopo l'istituzione della piattaforma, e che definisca un "Piano mirato a valenza regionale" in grado di promuovere ulteriormente la qualità della formazione erogata in Lombardia.

Milano, xx/xx/xxxx